

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

Quindi io pregherei il ministro a considerare se non convenga di lasciare da parte codesta aggiunta dell'articolo 13, rimettendo l'ordinamento dei consorzi e il procedimento col quale gli interessati possono far valere le loro ragioni gli uni contro gli altri, alle regole comuni, le quali non credo abbiano fatto cattiva prova; massime per quanto, riguarda, come io notava, la imparzialità dei giudizi.

E già prevedendosi il caso che vi sia ricorso, è da presupporre che vi sia conflitto d'interessi, e questi conflitti d'interessi è meglio risolverli lontano dal luogo ove sorgono per essere risolti con imparzialità.

Io quindi mi associo all'opinione dell'onorevole Tocci, pregando il ministro ad abbandonare questa aggiunta, la quale non è una garanzia maggiore, ma può essere bensì un impaccio di più che si crea nella esecuzione della legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego l'onorevole Spaventa di osservare che qui non si tratta di derogare ad una legge organica.

Se egli porterà la sua attenzione alle disposizioni di quest'articolo, vedrà che esso contiene l'idea di un consorzio, ma parla di un consorzio affatto diverso da quelli a cui si applica la legge organica.

La legge organica ivi non parla che di un consorzio di comuni, ed è naturale che i comuni per qualunque loro interesse abbiano il diritto di ricorrere alla deputazione provinciale e da questa al Re, e che non possano perderlo anche quando si tratti di diritti che riguardino un consorzio stradale; ma vogliate avvertire che questa è una conseguenza della garanzia e tutela degl'interessi dei comuni che soli compongono i consorzi, dei quali parla la legge organica.

Ora che cosa fa l'attuale disegno di legge? Fa una cosa nuova di cui non vi ha esempio; crea un consorzio tra comuni e privati; non ci è nessun privato che sia obbligato a mettersi in consorzio con comuni...

TOCCI. (*Della Giunta*) E la legge sulle strade vicinali?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Scusi; la materia di quell'altra legge e le norme sono diverse, perchè essa non unisce in consorzio coi privati proprietari più comuni.

Ora qui l'articolo 13 stabilisce che tutti i possessori di terre nella Sila, insieme con tutti i comuni silani, dovranno costituire un solo e generale consorzio. Ed anzi si badi che il Senato aveva parlato solo di *possessori* di terre nella Sila, cioè dei privati, e se si era accennato alla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, non era già per le norme della costituzione del consorzio, ma unicamente per dichia-

rare che il consorzio sarebbe stato obbligatorio precisamente come quei consorzi che sono regolati dalla legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865. È stata la vostra Commissione che ha voluto aggiungere non solamente che dovessero i possessori delle terre essere stretti in consorzio, ma ben anche con essi i comuni i quali hanno parimente un grandissimo interesse.

Ora si è considerato che se si lascia a ciascuno dei comuni interessati che si trovano in questo consorzio la facoltà di sperimentare tutti quei rimedi che sono contemplati nella legge organica, allora dovrete dar benanche questa facoltà a qualunque dei privati, perchè l'articolo 46 della legge sulle opere pubbliche, che l'onorevole Spaventa conosce meglio di me, stabilisce che oltre il decreto della deputazione provinciale ci sia quello del prefetto, che contro quello del prefetto il comune può fra trenta giorni ricorrere al Re, che il Re non può che decidere dopo sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Ora, si è detto, quando dunque potranno questi possessori di terre della Sila fruire dei benefici della costruzione di queste strade? Noi creeremo un impaccio ed una causa di ritardo. Ed io non vorrei domandare all'onorevole ministro dei lavori pubblici quanto tempo giace ed erra negli uffici del Ministero, che egli ha già retto, una pratica, allorchè sorgono queste questioni di consorzio. Io ne ho conosciuto alcune, e so che sono passati anni ed anni senza poter venire alla loro conclusione.

La Commissione dunque propone, e parve al Governo di poter accettare questa proposta, informata da quello spirito che domina tutto questo progetto, di voler accorrere con prontezza e benevolenza a vantaggio di quelle provincie; che quando vi fosse una delegazione di due Consigli provinciali, presieduta da un presidente nominato d'accordo dal ministro dell'interno e dal ministro dei lavori pubblici, questa delegazione non avrebbe al certo interesse di sostenere piuttosto il vantaggio di un dato possessore che di un altro, di un comune piuttosto che di un altro, e che dovesse il procedimento per la costituzione del consorzio a questo punto arrestarsi.

Vogliamo aggiungere tutti gli ordinari ricorsi ed esami presso tanti Consigli in questo consorzio di nuova indole? Esso è composto di tutti i comuni, che non sono un gran numero; ma il numero dei possessori è notevolissimo, sono delle centinaia; vogliamo dire adunque che sia creato anche un altro interesse di ritardare tutta l'esecuzione di questa legge, li vogliamo abilitare ad usare di tutti quei rimedi, di tutti quei richiami?